



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DELLA CTR V.D'AOSTA IN APPLICAZIONE DEL D.L. N° 18/2020 E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI EMANATE IN MATERIA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020 n. 27), che al comma 6 prevede che "per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.."; che il successivo comma 7 dell'art. 83 cit. consente che per tali finalità possano essere adottate molteplici misure, tra cui "L'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze"; la previsione di tenuta delle udienze civili con collegamento "da remoto"; "lo svolgimento delle udienze civili mediante scambio e deposito di note scritte; il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020;

visto il proprio precedente provvedimento presidenziale del 17 aprile 2020 ;

considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid 19 non è ancora superata nella Regione Valle d'Aosta né nelle altre regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria e Sicilia) ove risiedono alcuni dei giudici in organico, e che la modalità sub F) co.7 dell'art.83 DL 18/2020 (collegamenti da remoto) non potrà al momento essere attuata in mancanza delle necessarie condizioni operative, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 28/2020;

dato atto che esiste un'unica sala destinata alle udienze che dovrà essere riallestita per rispettare, prima della ripresa della normale attività, le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, di cui viene richiesto l'intervento;

ritenuto di dover provvedere a prevenire occasioni di contagio e di tutelare, nello svolgimento dell'attività giudiziaria, la salute dei giudici e dei segretari come pure dei difensori e delle parti, applicando la normativa emergenziale e in particolare le lettere G e H del comma 7 dell'art. 83 cit., come meglio specificato infra ;

DISPONE :

A) fino al 31 luglio 2020 verrà disposta la trattazione :

- 1) dei ricorsi di merito per i quali non sia prevista la partecipazione delle parti (camere di consiglio ove non sia stata richiesta, neanche successivamente alla comunicazione dell'Avviso, la trattazione in pubblica udienza ovvero la pubblica udienza, se originariamente richiesta, sia stata poi espressamente rinunziata);
- 2) delle istanze cautelari, che saranno decise ai sensi dell'art. 83 del D.L. n° 18/2020 , co. 7 lett. H senza la partecipazione all'udienza camerale delle parti, che avranno la facoltà di inviare e scambiare telematicamente fino a due giorni liberi prima della data fissata memorie difensive scritte;

Vengono differite a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le controversie diverse da quelle di cui sopra.

- B) Fino al 31 luglio 2020 in caso di difficoltà di raggiungimento della sede della Commissione o di altri gravi motivi, i componenti dei collegi potranno essere sostituiti d'urgenza anche con appartenenti ad altra sezione;
- C) Per tutte le udienze l'accesso ai locali della Commissione, anche dopo il 31 luglio 2020 e sino a nuova disposizione, sarà consentito solo a soggetti muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), con obbligo di mantenere la distanza non inferiore a mt. 1,00 dalle altre persone, o altra maggiore determinata dall'Autorità sanitaria, distanza che dovrà essere osservata anche tra i componenti del collegio e il segretario di udienza; all'ingresso potrà essere controllata la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5 gradi Celsius . Le parti e i difensori , fino alla cessazione dell'emergenza Covid- 19 in attesa della chiamata del turno successivo, dovranno attendere nella saletta di anticamera, osservando la distanza minima di m. 1,00 tra ciascuna persona.

RISERVA ogni ulteriore provvedimento alla stregua dell'andamento della situazione emergenziale, delle ulteriori specifiche disposizioni che impartirà a questo Ufficio l'Autorità Sanitaria, e delle eventuali modifiche normative in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Giunta della Regione Valle d'Aosta, all'Assessore alla Sanità della Regione, e comunicato a tutti i giudici tributari della CTR Valle d'Aosta, alla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della V.d.A., ai locali Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta.

li 12 maggio 2020

Il Presidente

dott. R.Punzo

